Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 9 giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 425.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 11, concernente aumento del diritto di magazzinaggio dovuto sulle merci custodite nei magazzini della dogana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 11, concernente aumento del diritto di magazzinaggio dovuto sulle merci custodite nei magazzini della dogana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 426.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 15, concernente i controlli sulla fabbricazione dei biglietti di Stato e di banca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 15, concernente i controlli sulla fabbricazione dei biglietti di Stato e di banca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 427.
Agevolazioni tributarie per la costituzione di mutue di assicurazione contro i danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli atti di costituzione, nel Regno, di Associazioni di mutua assicurazione contro i danni derivanti da fatti di guerra alle cose situate nel territorio nazio-

nale o nelle dipendenti colonie o possedimenti sono soggetti a registrazione col pagamento della imposta fissa di registro di lire quaranta.

Art. 2.

L'imposta sulle assicurazioni mutue poste in essere dalle Associazioni di cui al precedente art. 1, è dovuta in conformità dell'art. 16, n. V, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3281, che approva la legge tributaria sulle assicurazioni, ed è stabilita nella misura di lire una per ogni cento lire di ciascun versamento fatto dagli assicurati.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1943-XXI, n. 428.

Norme per regolare l'impianto e la gestione degli orti di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma primo, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono denominati orti di guerra le aree fabbricabili in attesa della loro utilizzazione, le aree di demanio pubblico, le superfici libere nei parchi o giardini ancorchè appartenenti a privati e in generale i relitti di terreni situati entro il perimetro dei centri abitati e loro immediate vicinanze, che siano adibiti a proficua coltivazione agraria.

Gli orti di guerra si distinguono in orti familiari, orti collettivi e orti aziendali.

Art. 2.

L'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) ha facoltà di domandare che le aree fabbricabili in attesa della loro utilizzazione, le aree di demanio pubblico incolte e non altrimenti utilizzate, le superfici libere nei parchi o giardini ancorchè appartenenti a privati e in generale i relitti di terreni situati entro il perimetro dei centri abitati e loro immediate vicinanze, che siano suscettibili di proficua coltivazione agraria, vengano destinati all'impianto di orti di guerra.

Art. 3.

La richiesta, di cui al precedente art. 2, è formulata dal Dopolavoro provinciale e su di essa si pronunzia il Capo dell'Ispettorato agrario provinciale circa la possibilità e convenienza tecnica della destinazione ad orti di guerra degli appezzamenti di terreno.

Avuto il parere del Capo dell'Ispettorato agrario, il Dopolavoro comunica la richiesta al proprietario, il quale, ove abbia giustificati motivi per opporvisi, può presentare reclamo al Prefetto entro quindici giorni dalla comunicazione. Il Prefetto decide in via definitiva.

Per i beni di pertinenza dello Stato — beni di demanio pubblico o patrimoniali — e delle Aziende autonome statali, la richiesta è comunicata dal Dopolavoro provinciale all'Intendenza di finanza competente, ovvero alle Amministrazioni statali che localmente hanno l'amministrazione dei beni stessi.

In caso di reclamo da parte dell'Intendenza di finanza o delle predette Amministrazioni statali, da proporsi nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della richiesta, la relativa decisione spetta alle Amministrazioni centrali competenti, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste qualora trattisi di reclamo avverso la possibilità e convenienza tecnica della destinazione del terreno ad orto di guerra.

Art. 4.

Dopo esperita la procedura di cui all'art. 3, l'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) prefigge al proprietario il termine entro il quale il terreno deve essere rilasciato a disposizione dell'Opera.

Il proprietario può esimersi da tale obbligo, iniziando, entro l'anzidetto termine, la messa a coltura del terreno.

Qualora a giudizio insindacabile dell'Ispettorato agrario provinciale siano accertate trascuratezze nelle coltivazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.), previa intimazione del rilascio del terreno, provvede alle coltivazioni medesime direttamente o mediante concessione a terzi.

Se il proprietario non si sia valso della facoltà indicata nel secondo comma del presente articolo, l'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) provvede all'impianto dell'orto di guerra nei modi indicati nel terzo comma.

Art. 5.

Nei casi preveduti nei commi terzo e quarto dell'articolo 4, compete al proprietario, per la utilizzazione temporanea del terreno da parte dell'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.), la corresponsione di un canone annuo a carico della stessa Opera.

Tale canone ha carattere ricognitivo ed è insindacabilmente determinato dall'Ispettorato agrario provinciale, sentiti il Dopolavoro provinciale e il proprietario.

Per i beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato il canone annuo è fissato di intesa con

l'Intendente di finanza, mentre per i beni delle Aziende autonome statali lo stesso canone è stabilito di intesa con le Amministrazioni delle medesime aziende.

Per i beni appartenenti agli Enti ausiliari dello Stato il predetto canone è fissato di intesa con il Prefetto.

Art. 6.

Entro il termine di giorni trenta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiunque coltivi orti di guerra deve farne denunzia al Dopolavoro provinciale, indicandone l'ubicazione, l'estensione e le colture in atto.

Chi omette la denunzia o la fa dopo il termine prescritto, ovvero denunzia dati inesatti, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Dette disposizioni non si applicano per gli orti di guerra coltivati da pubbliche Amministrazioni, le quali, peraltro, devono comunicare al Dopolavoro provinciale l'elenco degli orti di guerra da esse coltivati con le indicazioni di cui al primo comma.

Art. 7.

L'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) ha la vigilanza sulle coltivazioni degli orti di guerra ed ha facoltà di determinare, previa intesa con l'Ispettorato agrario provinciale, quei criteri e quelle modalità tecniche che ritenga necessari od utili prescrivere nell'interesse delle finalità da perseguire.

Qualora vengano accertate inadempienze di carattere tecnico o trascuratezze nelle coltivazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) ha facoltà — sentito l'anzidetto Ispettorato — di revocare la concessione degli orti di guerra, intimando il termine per il rilascio del terreno, con facoltà di provvedere alla coltivazione direttamente o mediante nuova concessione.

Art. 8.

Chiunque non rilascia il terreno all'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) nel termine prefissogli ai sensi degli articoli 4 e 7, è punito con l'ammenda sino a lire diecimila.

La disposizione, di cui al comma precedente, non si applica quando si tratta di terreni di pertinenza dello Stato o delle Aziende autonome statali od in genere di un ente pubblico, per i quali, in caso di non ottemperanza, l'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) richiede il rilascio in via amministrativa, rivolgendosi, ove del caso, all'autorità preposta alla direzione dell'Amministrazione statale o alla vigilanza sull'Ente pubblico.

Art. 9.

Qualora il terreno sia soggetto ad usufrutto, sia dato in affitto o comunque goduto da persona diversa dal proprietario, le disposizioni del presente decreto, invece che al proprietario, si applicano all'usufruttuario, all'affittuario e a chiunque altro abbia il godimento del terreno.

Art. 10.

Con il provvedimento di cui al successivo art. 13 saranno determinati i criteri da osservarsi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per la destinazione dei prodotti ricavati dalla coltivazione degli orti di guerra collettivi ed aziendali, specialmente per quanto riguarda l'assegnazione dei prodotti stessi per le refezioni scolastiche.

Art. 11.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano: *a*) per le aree affidate in gestione alle aziende agricole comunali; *b*) per le aree costituenti le sedi di ferrovie, di tranvie extra urbane e di edifici ad uso di servizi postelegrafonici, e relative pertinenze; *c*) per i beni demaniali marittimi; *d*) per le aree occorrenti per nuove linee ferroviarie in costruzione, per gli acquedotti e gli impianti di pertinenza di tali linee e per quelle che, in attesa di definitiva destinazione, sono state concesse, con regolari contratti, ad enti o privati per uso agricolo; *e*) per le superfici coltivate dai proprietari per proprio conto, salvo quanto è previsto dal comma terzo dell'art. 4.

Art. 12.

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1942-XX-1943-XXI, della somma di lire tre milioni da erogarsi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro (O.N.D.) per l'impianto e la vigilanza degli orti di guerra.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alla occorrente variazione di bilancio.

Art. 13.

Con Regio decreto, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per a lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto per la durata dello stato di guerra e fino ad un anno dopo la cessazione di esso, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Vidussoni — De Marsico — Acerbo — Biggini — Benini — Pareschi — Cini — Tiengo

Visto, *il Guardasigilli*: De Marsico
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 26. — Mancini

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 429.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, con sede in Torgnone (Aosta).

N. 429. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, con sede in Torgnone (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 430.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Sant'Angela Merici, con sede in Como.

N. 430. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Angela Merici, con sede in Como.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 431.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine di Loreto, detta dei Zerbini, nella Chiesa di Cristo Re, in Montefiorino (Modena).

N. 431. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Modena ed Abate di Nonantola, in data 8 dicembre 1941-XX, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine di Loreto, detta dei Zerbini, nella Chiesa di Cristo Re, in Montefiorino (Modena).

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 432.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di Maria Vergine, in frazione Creppo del comune di Triora (Imperia).

N. 432. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ventimiglia in data 10 giugno 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia della Natività di Maria Vergine, in frazione Creppo del comune di Triora (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 maggio 1943-XXI.

Sostituzione di un componente la Commissione per i prigionieri di guerra.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 101, comma 3°, del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto il proprio decreto 23 luglio 1940-XVIII, relativo alla costituzione e funzionamento di una Commissione per i prigionieri di guerra;

Vista la proposta di sostituzione di un componente della Commissione suindicata formulata dal Ministero dell'Africa Italiana;

Decreta:

Il tenente colonnello in servizio di Stato Maggiore Spinelli Nicolò, del Ministero dell'Africa Italiana Ufficio militare - è nominato componente della Commissione per i prigionieri di guerra, istituita con proprio decreto del 23 luglio 1940-XVIII, in sostituzione del colonnello in servizio di Stato Maggiore Ferrara Arturo, pure del Ministero dell'Africa Italiana, destinato ad altro incarico.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1941)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1943-XXI.

Norme di esecuzione del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX recante modificazioni alle disposizioni sul trattamento del personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501;

Visto il decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892, col quale vennero stabilite le norme per l'esecuzione del decreto Ministeriale anzidetto;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 30 agosto 1940-XVIII;

Visto l'art. 13 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 7 dicembre 1941-XX;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892 (già modificato col successivo decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 30 agosto 1940-XVIII), contenente le norme per l'esecuzione del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, che disciplina il trattamento del personale ferroviario richiamato alle armi per mobilitazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Nei confronti del personale non di ruolo di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, modificato dal decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, il richiamo alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale importa la proroga della durata del contratto.

Nei riguardi di detto personale che non abbia compiuto tre mesi di servizio al momento del richiamo per esigenze di carattere eccezionale e non abbia perciò di-

ritto al trattamento previsto dal citato art. 2, è applicabile l'art. 1 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1937-XV, n. 992 ».

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« L'eventuale riammissione in servizio degli agenti non di ruolo richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze armate o nella M.V.S.N. nelle circostanze previste dall'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, è subordinata alla condizione che gli interessati presentino all'Amministrazione dalla quale dipendevano all'atto del richiamo o dell'arruolamento domanda di riammissione entro quindici giorni dalla data del congedo o dell'invio in licenza straordinaria in attesa di congedo, esibendo la dichiarazione di aver serbato buona condotta sotto le armi. Non ricevendo comunicazioni in contrario gli interessati hanno l'obbligo di riprendere servizio ferroviario entro i successivi 15 giorni, salvo si tratti di agenti dei gradi 13° ed inferiori i quali dovranno invece attendere le disposizioni dell'Amministrazione sulle domande di riammissione in servizio ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 3 e dell'art. 4 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, nonchè quelle dell'art. 7 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, non sono applicabili agli agenti non di ruolo che siano stati licenziati o siano da licenziare perchè chiamati alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva o perchè arruolatisi volontariamente per anticipazione degli obblighi di leva, salvo che tale arruolamento sia contratto quando la Nazione si trovi in stato di guerra ».

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Durante i primi due mesi del richiamo, del trattenimento alle armi dell'arruolamento volontario, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato corrisponde agli agenti di ruolo — in aggiunta al trattamento militare — il trattamento previsto dall'art. 68 del regolamento del personale quale risulta dall'art. 1 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345 ».

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Per la determinazione del trattamento previsto dal punto 2), lettera *b*), dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sostituito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, occorre raffrontare le competenze inerenti alla qualifica ferroviaria — ridotte rispettivamente a due terzi e alla metà, per gli ammogliati senza prole e per i celibi o vedovi senza prole — con gli assegni relativi al grado militare rivestito.

Agli effetti del raffronto previsto dagli art. 1, lettera *b*), punti 1) e 2), e art. 2 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sostituiti dagli articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, si tiene conto:

quali assegni inerenti all'impiego ferroviario:

dello stipendio o della paga;

del supplemento di servizio attivo;

dell'assegno temporaneo di guerra;

degli eventuali assegni ex combattenti e per benemerenze fasciste;

degli eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili;

dell'aggiunta di famiglia e dell'eventuale assegno personale di cui all'art. 4, comma 2°, della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047 e successive modificazioni;

quali competenze relative al grado militare:

dello stipendio o della paga;

del supplemento di servizio attivo o della sovrapaga;

dell'assegno temporaneo di guerra;

dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri.

Il raffronto sarà sempre eseguito fra l'importo complessivo dei detti assegni dovuti in ciascuna delle due posizioni (ferroviaria e militare) anche se uno o più assegni siano dovuti in una sola di queste.

Per il personale che presta servizio in Colonia, quando si verifichi una condizione di residenza della famiglia richiesta dall'art. 1, lettera *b*), commi 1) e 2) del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sostituito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, nel raffronto è da comprendere anche l'indennità coloniale (o assegno corrispondente) civile e quella eventualmente dovuta nella posizione militare.

Tutti gli altri assegni dovuti, oltre quelli sopraindicati, nella posizione di impiego ferroviario, anche se *ad personam*, comprese le eventuali indennità di alloggio, non si considerano ai fini del cennato raffronto. Gli assegni in parola restano quindi sospesi dal giorno del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario ».

L'art. 9 è abrogato.

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Ai fini del raffronto di cui al precedente art. 8, l'importo dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri inerente sia all'impiego ferroviario sia al grado militare, va sempre determinato nell'aliquota inferiore tra quella relativa alla dimora della famiglia al momento del richiamo o dell'arruolamento volontario, e quella inerente alla residenza relativa all'impiego ferroviario dell'agente, pure all'atto del richiamo o dell'arruolamento volontario, in conformità delle norme contenute nel decreto Ministeriale 9 maggio 1934-XII e nella circolare del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, n. 108486, della stessa data, per l'applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Peraltro, nei riguardi del richiamato al quale, ai sensi delle norme vigenti sul trattamento economico del personale mobilitato per la guerra, l'aggiunta di famiglia o l'indennità di caroviveri inerente al grado militare rivestito venga corrisposta senza tener conto delle decurtazioni previste in relazione alla popolazione del Comune, e cioè nella misura del 100 per 100, l'aggiunta o l'indennità inerente al grado militare, va computata, ai fini del raffronto di cui sopra, nella stessa misura intera.

Per i sottufficiali di carriera nominati ad impiego civile in base alle vigenti norme, i quali non possano assumere servizio civile perchè trattenuti alle armi, l'aggiunta di famiglia è determinata per le due posizioni e per tutta la durata del richiamo nell'aliquota spettante nella posizione militare nella quale si trovano all'atto della cennata nomina ».

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, debbono comprendersi nella prole

minorenne anche i figli naturali legalmente riconosciuti, i figliastri, i figli legalmente adottati, nonchè gli affiliati in base alle norme contenute nel titolo XI del libro I del Codice civile ».

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Al personale nominato in prova, o comunque di nuova nomina, è dovuto il trattamento stabilito dall'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, sempre che abbia effettivamente assunto servizio ferroviario prima del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario.

Al personale nominato in prova, o comunque di nuova nomina, che non abbia potuto assumere servizio ferroviario perchè richiamato, trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, ma che abbia già in godimento il trattamento economico previsto dal decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, per precedente impiego di ruolo o non di ruolo nella Amministrazione statale o presso altri enti pubblici, sarà conservato il trattamento stesso fino alla effettiva immissione in servizio, a carico dell'Amministrazione ferroviaria che ha conferito la nomina riducendolo, qualora sia superiore, all'importo del trattamento dovuto per il nuovo posto.

Analogo trattamento verrà praticato nel caso di passaggio di ruolo da qualunque norma consentito.

Il personale nominato in prova, o comunque di nuova nomina, che non abbia potuto assumere servizio perchè alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva, nei confronti del quale la circostanza della chiamata alle armi per adempiere ai detti obblighi abbia determinato la cessazione di un precedente rapporto d'impiego non di ruolo,, qualora al termine del servizio militare di leva sia trattenuto alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale, cessa dalla posizione di aspettativa per servizio militare a decorrere dalla data del trattenimento alle armi ed è collocato in quella di congedo per mobilitazione militare ai sensi dell'art. 1 del decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892, con attribuzione, dalla data medesima, del trattamento economico previsto dall'art. 2 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, per la categoria di personale non di ruolo alla quale apparteneva prima della chiamata alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva.

L'obbligo di presentarsi in servizio ferroviario stabilito dal decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794, per il personale inviato in licenza è applicabile anche al personale che non abbia potuto assumere servizio ferroviario al momento della nomina perchè richiamato, trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale. Esso verrà perciò immesso in servizio con diritto al trattamento economico previsto dall'art. 6 del decreto Ministeriale medesimo.

Qualora al termine della licenza detto personale debba nuovamente presentarsi alle armi, da questa data avrà diritto all'applicazione dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, escluso però il cumulo degli assegni per i primi due mesi qualora di detto beneficio abbia già fruito per impiego di ruolo rivestito anteriormente alla nomina ».

Dopo l'art. 15 è inserito il seguente art. 15-*bis*:

« Ai sottufficiali di carriera delle Forze armate, nominati a posti di ruolo nell'Amministrazione ferroviaria in base alle apposite disposizioni, i quali non possano assumere servizio civile perchè trattenuti alle armi per esigenze eccezionali, si applica dalla data della nomina il trattamento previsto dall'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni ».

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sostituito dall'art. 4 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, il Ministero delle corporazioni comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), i provvedimenti eventualmente adottati dalle Organizzazioni sindacali per regolare il trattamento delle maestranze dipendenti dall'industria privata richiamate alle armi o arruolatesi volontariamente nelle Forze armate o nella M.V.S.N. per esigenze militari di carattere eccezionale ».

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« Per i primi due mesi a decorrere dal giorno del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione militare, faranno ciascuna, agli impiegati di ruolo, il trattamento previsto dall'art. 7 del decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892, quale risulta sostituito col presente art. 1.

Trascorso tale periodo di tempo gli agenti di cui trattasi, se sono caporali maggiori, caporali e soldati del Regio esercito o hanno gradi corrispondenti nelle altre Forze armate con trattamento eguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva, percepiranno dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il trattamento ferroviario indicato ai punti 1) e 2) del comma *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sostituito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, e quello militare dalle Amministrazioni militari.

Se invece rivestono gradi di ufficiali o di sottufficiali o siano graduati e militari di truppa aventi nelle Forze armate un trattamento economico superiore a quello dei pari grado in servizio di leva, sia per precedente servizio prestato in qualità di volontari, raffermati, specialisti, ecc., sia perchè appartengano a corpi aventi speciali ordinamenti (Carabinieri Reali, Regia guardia di finanza, Milizie speciali, ecc.) riceveranno, a cura dell'Amministrazione militare, gli assegni del grado rivestito, e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato soltanto l'eventuale eccedenza degli assegni ferroviari calcolati in base ai punti 1) e 2) del comma *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sostituito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345.

La stessa procedura dovrà seguirsi per il pagamento degli assegni al personale non di ruolo di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, a far tempo dal giorno del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario ».

L'art. 18 è sostituito dal seguente:

« I capi degli impianti da cui dipendono gli agenti debbono apporre sul documento di chiamata alle armi o sul certificato di viaggio o sul foglio di via una anno-

tazione dalla quale risulti la qualifica di agente ferroviario di ruolo o non di ruolo del richiamato o del volontario, la sede contabile che provvede al pagamento degli assegni ferroviari, il gruppo, il grado e la qualifica dell'interessato.

L'agente deve poi essere munito di una dichiarazione contenente le stesse notizie, perchè sia consegnata al corpo di destinazione.

Indipendentemente da tali comunicazioni gli agenti interessati hanno l'obbligo di far nota la loro qualità ai corpi o reparti ai quali vengono assegnati e di fornire loro le notizie anzidette.

Della conoscenza di tale obbligo gli agenti richiamati o volontari debbono dare atto al proprio superiore immediato con dichiarazione scritta da trattenere nella pratica personale.

I trattenuti alle armi sono tenuti a notificare al proprio corpo o reparto la loro qualità di agenti di ruolo o non di ruolo e fornire le notizie di cui sopra.

L'inosservanza di tale obbligo costituisce grave mancanza disciplinare, punibile dall'Amministrazione ferroviaria ».

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« In base alle dichiarazioni e comunicazioni di cui all'articolo precedente i corpi interessati:

a) prendono nota sui registri o ruolini della qualità di agente ferroviario rivestita dal richiamato, trattenuto o volontario;

b) segnalano alle Ferrovie dello Stato, con elenco in doppio esemplare, l'ammontare lordo e netto degli assegni militari (stipendio o paga, supplemento di servizio attivo od aumento percentuale di paga ed aggiunta di famiglia o caroviveri) spettanti a ciascun agente ».

L'art. 20 è sostituito dal seguente:

« Le Ferrovie dello Stato, in base alle notizie contenute negli elenchi di cui all'articolo precedente, provvedono:

a) a determinare e a liquidare quanto da esse eventualmente dovuto a ciascun agente;

b) a disporre la continuazione delle ritenute mensili per conti particolari (sia di carattere assicurativo, previdenziale, ecc., che per cessione del quinto dello stipendio ed altri debiti legalmente ammessi a tale sistema di ammortamento) sino alla concorrenza del dovuto, senza peraltro dividere le singole partite;

c) a restituire uno degli elenchi di cui al precedente articolo, all'ente militare interessato aggiungendo a fianco di ciascun nome la specificazione delle ritenute mensili che non fossero in condizioni di effettuare direttamente e per intero (per ciascuna partita) affinchè gli enti militari provvedano a praticare le ritenute stesse sugli assegni militari;

d) a segnalare agli enti creditori delle somme da trattenere per conti particolari di cui alla precedente lettera *c*), l'avvenuto richiamo alle armi dell'agente debitore e del corpo militare di destinazione, nonchè le altre notizie utili di cui hanno conoscenza.

Le sedi contabili chiederanno inoltre all'autorità militare che tutte le ritenute da effettuarsi sugli assegni militari siano loro rimesse, assumendosi esse l'obbligo di continuare i versamenti normali agli enti creditori. Qualora le sedi stesse non ricevessero dalle autorità militari, nel tempo presumibilmente necessario, assicurazioni circa l'esecuzione delle ritenute di cui alla precedente lettera *c*) ne rinnoveranno le segnalazioni sino ad ottenere tale assicurazione.

I corpi interessati, avuto in restituzione il secondo esemplare dell'elenco, ne segneranno ricevuta all'Amministrazione ferroviaria, prenderanno nota sui registri delle ritenute da effettuare e provvederanno direttamente al loro versamento all'ente creditore, man mano che verranno effettuate, in ogni caso non oltre un mese dalla data di pagamento della rata di assegni nella quale sono state fatte le ritenute stesse ».

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

« In caso di variazione degli assegni militari l'ente militare che ha in forza l'interessato ne dovrà dare immediata comunicazione, nei modi prescritti dall'art. 19 alle Ferrovie dello Stato per il conseguente aggiornamento dei propri conti e per le eventuali variazioni delle ritenute da farsi dall'ente militare.

In caso di trasferimento o di aggregazione ad altro corpo questo deve essere informato della qualità di agente ferroviario del militare interessato. All'uopo ne farà menzione sia sul « libretto personale degli assegni e delle ritenute » rilasciato dalle autorità militari, sia sui documenti amministrativi.

Cessando l'agente dal servizio militare per qualsiasi motivo, l'ente militare cui è in forza all'atto della cessazione deve darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione ferroviaria anche se l'interessato è caporal maggiore, caporale o soldato o avente grado corrispondente retribuito come il pari grado in servizio di leva ».

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« L'agente ferroviario richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale può, con sua dichiarazione scritta, delegare a persona di famiglia la riscossione di tutte le competenze da corrispondersi dall'Amministrazione ferroviaria o di parte di esse, intendendosi per persone di famiglia quelle indicate nel primo comma, lettera *b*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165 (coniuge, o uno degli ascendenti, oppure uno dei discendenti o collaterali maggiori di età).

La dichiarazione sottoscritta dall'agente è autenticata dal capo ufficio da cui egli dipende con la firma ed il bollo.

Se la dichiarazione è rilasciata dopo la presentazione dell'interessato all'autorità militare, essa è autenticata, nelle stesse forme, dal comandante del reparto o del corpo, ed è trasmessa, a cura dell'autorità militare, all'Amministrazione ferroviaria competente.

La delega ha efficacia dal mese in cui perviene all'ufficio ferroviario che provvede al pagamento, purchè vi giunga entro il giorno 10, se invece perviene dopo il citato termine, avrà efficacia dal mese successivo.

La delega sarà valida fino a che non venga sostituita con un'altra diversa o venga revocata.

Gli agenti ferroviari e le loro famiglie possono inoltre avvalersi, per la riscossione degli assegni civili, delle disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni a carico del bilancio dello Stato ».

L'art. 23 è sostituito dal seguente:

« Per gli agenti previsti dal decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, già in servizio militare alla data del 1° settembre 1940 le autorità militari ripristineranno il pagamento degli assegni militari a decorrere dalla data medesima ma provvederanno im-

mediatamente a fare le comunicazioni previste dal precedente art. 19, confermando con esse il pagamento integrale degli assegni militari da tale data ed invitando l'Amministrazione ferroviaria a ridurre alle sole eccedenze gli assegni ferroviari degli interessati.

L'Amministrazione ferroviaria, a sua volta, non appena ricevuta tale comunicazione, provvederà a segnalare le ritenute da effettuare sugli assegni militari e darà assicurazione circa la riduzione degli assegni ferroviari alla data predetta.

Dal 1° settembre 1940-XVIII l'importo delle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 22 del decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892, resta automaticamente ridotto alla sola aventuale eccedenza degli assegni ferroviari rispetto a quelli militari, diminuita delle ritenute eventuali da farsi dall'Amministrazione ferroviaria ai sensi dell'art. 20 del decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892, quale risulta modificato col presente decreto.

Le autorità militari provvederanno a render nota agli agenti di cui al 1° comma del presente articolo, che si trovano nelle condizioni di poterlo fare, la facoltà che hanno di delegare il pagamento dei loro assegni militari alle persone od enti sotto indicati, affinchè possano avvalersi di tale facoltà:

a) il coniuge;

b) un ascendente (genitori, avi, bisavoli);

c) un discendente maggiorenne (figli, figliastri, affiliati e nipoti);

d) un collaterale maggiorenne (fratelli e loro discendenti).

Qualora l'interessato abbia soltanto figli minorenni, orfani di madre o la cui madre non possa esercitare su di essi la patria potestà, potrà beneficiare della delega la persona maggiorenne o l'ente a cui i detti figli sono stati affidati ».

Art. 2.

Il trattamento previsto dall'art. 8 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, a favore degli agenti di cui all'articolo stesso assunti temporaneamente in sostituzione di quelli richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze armate dello Stato, che siano a loro volta richiamati alle armi, compete per tutto il tempo in cui essi restano sotto le armi.

Ai fini dell'eliminazione degli agenti assunti ai termini dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, deve aversi riguardo alla situazione complessiva degli agenti richiamati, trattenuti o arruolatisi volontariamente, nel senso che il licenziamento da disporre in dipendenza del rientro in servizio ferroviario di ogni richiamato, trattenuto o arruolatosi volontariamente può essere adottato nei confronti di uno qualunque degli assunti in temporanea sostituzione.

Art. 3.

L'esclusione prevista dall'art. 4 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, dal trattamento di cui all'articolo medesimo si riferisce agli agenti non di ruolo del ramo esecutivo dei gradi 13° ed inferiori assunti per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a 15 giorni nell'anno, ai quali soltanto è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 7 del decreto stesso.

Art. 4.

Agli agenti non di ruolo di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, assunti temporaneamente in sostituzione di quelli richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale che a loro volta siano richiamati alle armi, spetta lo stesso trattamento stabilito per tale categoria di personale dal detto art. 4 e dall'art. 7 del ripetuto decreto ferme le condizioni e limitazioni in quest'ultimo articolo previste.

Art. 5.

Agli agenti in servizio militare che godano di uno dei trattamenti previsti dal decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, e che siano inviati in licenza senza assegni militari o con assegni ridotti, dalla data di decorrenza della sospensione o riduzione e fino a quella in cui riprenderanno servizio ferroviario, purchè ciò avvenga al termine di un mese o di 10 giorni rispettivamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794, l'eventuale eccedenza delle competenze ferroviarie su quelle militari dovrà essere calcolata nuovamente considerando le prime nella misura dovuta durante il richiamo, e le seconde in quella spettante durante la licenza, fermo restando il disposto dell'articolo 6 del citato decreto Ministeriale, n. 2794, in base al quale il trattamento economico inerente all'impiego ferroviario nella misura intera è ripristinato dal giorno del ritorno in servizio, dal quale quindi cessano di essere operative le limitazioni e riduzioni previste dal decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni (ad esempio, riduzioni a 2/3, sospensione di assegni personali non pensionabili).

La procedura prevista dal comma precedente si applica anche durante le licenze per le quali ai sensi del decreto Ministeriale 30 agosto 1938-XVI, n. 485, e dell'art. 10 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, gli interessati sono esonerati dall'obbligo di riprendere servizio civile.

Per l'applicazione dei precedenti commi il personale inviato in licenza dovrà esibire una dichiarazione della competente autorità militare, nella quale sarà specificata la natura e la durata della licenza, nonchè la misura delle competenze militari che saranno corrisposte durante la medesima.

Anche per l'applicazione dell'art. 6 del decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794, valgono le modalità vigenti per il pagamento degli assegni di cui al decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, durante il periodo di servizio militare, onde al personale che riassume servizio civile mentre si trova in licenza continueranno ad essere corrisposte le competenze militari nella misura eventualmente dovuta durante la licenza stessa oltre alla eventuale eccedenza degli interi assegni ferroviari, limitando il raffronto a quelli previsti dal precedente art. 1 sub art. 8.

Nulla è innovato per il pagamento degli assegni eventualmente dovuti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794, agli agenti inviati in licenza per motivi di salute i quali non siano in condizioni di riassumere servizio ferroviario al termine del primo mese di licenza quando questa sia stata concessa per motivi di salute non riconosciuti dipendenti da causa di servizio militare.

Art. 6.

Agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, l'invio in licenza straordinaria senza assegni per tempo indeterminato o comunque per un periodo di tempo superiore a sei mesi, è assimilato all'invio in congedo.

Art. 7.

Il pagamento dell'aggiunta di famiglia dovuta al personale durante il richiamo in base all'art. 7 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, sarà effettuato ogni mese direttamente al coniuge dell'avente diritto o alla persona alla quale sono affidati i figli minorenni durante la di lui assenza dovuta al servizio militare, in base a regolare delega rilasciata dall'agente giusta l'art. 1 sub art. 22 del presente decreto.

Per ottenere il pagamento dell'aggiunta di famiglia, dette persone dovranno presentare ogni tre mesi un certificato della autorità militare o del podestà, dal quale risulti la data del richiamo, la permanenza in servizio militare, il grado rivestito e la durata delle licenze eventualmente fruite nel frattempo ed attestante inoltre che l'interessato non fruisce di trattamento di famiglia per il grado militare rivestito.

Le stesse persone dovranno inoltre notificare immediatamente all'Amministrazione qualunque variazione dello stato di famiglia che possa influire sulla concessione.

Art. 8.

Per il trattamento dovuto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato al personale richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente che sia prigioniero del nemico o dichiarato disperso si applicano, per quanto riflette le modalità di pagamento e le aliquote di assegni da corrispondere alle rispettive famiglie a titolo di anticipazione, le stesse disposizioni che regolano il trattamento dovuto dall'Amministrazione militare nelle medesime circostanze.

Art. 9.

Agli effetti della concessione del trattamento economico previsto dal decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e successive modificazioni, sono assimilati ai richiamati alle armi per esigenze eccezionali:

a) coloro che siano mobilitati dalla Croce Rossa Italiana o da altre associazioni sanitarie di soccorso militarmente organizzate e vengano posti a disposizione delle Forze armate per le esigenze inerenti al servizio sanitario;

b) coloro che siano riassunti in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) coloro che si siano arruolati nei battaglioni della Gioventù italiana del Littorio, inquadrati nelle grandi unità del Regio esercito mobilitate per la guerra.

E' riconosciuta eguale assimilazione per:

d) i riformati;

e) gli iscritti a ferma minima di terzo grado e gli idonei ai soli servizi sedentari quando siano in possesso del congedo illimitato per essere stati definitivamente dispensati dal compiere il servizio di leva;

f) coloro che abbiano ottenuto eguale dispensa perchè residenti all'estero o siano rientrati in Patria dopo il compimento del 32° anno di età;

i quali vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare in dipendenza delle esigenze predette.

Art. 10.

L'art. 6 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX, n. 2345, è applicabile agli agenti che comprovino, mediante dichiarazione da rilasciarsi dalla competente autorità militare, di essere stati chiamati alle armi prima del compimento del periodo di ritardo della prestazione del servizio militare di leva loro concesso per ragioni di studio ai sensi degli articoli 113, 114 e 115 del testo unico sul reclutamento del Regio esercito approvato col R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, (e norme corrispondenti pel reclutamento nella Regia marina o nella Regia aeronautica).

Il trattamento previsto dal predetto art. 6 si applica, a decorrere dal 1° maggio 1941-XIX, anche ai dipendenti di ruolo e non di ruolo che, trovandosi nelle condizioni ivi indicate, hanno raggiunto il reparto militare di destinazione anteriormente a quella data, intendendosi, a tali effetti, ripristinati i rapporti d'impiego eventualmente interrotti in dipendenza della chiamata alle armi degli interessati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 marzo 1943-XXI

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1943-XXI
Registro n. 1 Uff. speciale ferrovie, foglio n. 5. — LOMBARDO

(1911)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nelle circoscrizioni finanziarie degli Uffici del registro di Trapani e Pantelleria e nei Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Trapani e di Pantelleria sono prorogati:

1) di quattro mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 1° marzo 1943-XXI, ed il 31 luglio 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 1° marzo 1943-XXI, ed il 30 settembre 1943-XXI.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Trapani sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 28 marzo 1943-XXI, o che verranno a scadere a tutto il 31 luglio 1943-XXI.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1943-XXI

Il Ministro: Acerbo

(1967)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Napoli, sono prorogati:

1) di quattro mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 28 marzo 1943-XXI, ed il 28 luglio 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 28 marzo 1943-XXI, ed il 30 settembre 1943-XXI.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 27 marzo 1943-XXI, o che verranno a scadere a tutto il 1° luglio 1943-XXI.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1943-XXI

Il Ministro: Acerbo

(1969)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Catania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Catania, sono prorogati:

1) di tre mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 15 aprile 1943-XXI, ed il 31 luglio 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 15 aprile 1943-XXI, ed il 30 settembre 1943-XXI.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Catania

sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 14 aprile 1943, o che verranno a scadere a tutto il 31 luglio 1943-XXI.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

(1968) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1943-XXI.

Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Palermo scaduti dal 16 febbraio 1943-XXI al 16 maggio 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernenti le imposte dirette ed i tributi locali, scaduti o che fossero per scadere dal 16 febbraio 1943-XXI al 16 agosto 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Palermo a tutto il 16 agosto predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle procedure esattoriali, concernenti qualsiasi entrata, iniziati e da iniziare, alla presentazione delle domande di inesigibilità, ai relativi appelli e ricorsi.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1943-XXI

(1966) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.

Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Cagliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1943-XXI, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Cagliari scaduti dal 1° marzo 1943-XXI al 1° giugno 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernenti le imposte dirette ed i tributi locali, scaduti o che fossero per scadere dal 1° marzo 1943-XXI al 31 agosto 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Cagliari a tutto il 31 agosto predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle procedure esattoriali, concernenti qualsiasi entrata, iniziati e da iniziare, alla presentazione delle domande di inesigibilità, ai relativi appelli e ricorsi.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

(1965) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.

Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima « Columbia nastri e carta carbone », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 25 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 308, del 30 dicembre successivo e nei quotidiani di Milano « Il Sole » e « Il Corriere della Sera » è stata ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima « Columbia nastri e carta carbone », con sede in Milano, affidando il relativo incarico al sequestratario, Ecc. Giovanni Rizzo;

Visto il verbale delle operazioni di cui sopra, dal quale risulta che, su n. 1200 azioni costituenti il capitale sociale di L. 1.200.000, vennero presentate al visto, nel termine stabilito, n. 1012 azioni, delle quali n. 644 furono vistate perchè intestate ed appartenenti a persona di cittadinanza italiana, mentre a n. 368 il visto è stato negato, essendo risultate intestate e di proprietà di persone di nazionalità nemica;

Visto che le rimanenti n. 188 azioni non furono presentate al visto e che in base agli accertamenti eseguiti dal sequestratario si devono ritenere appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX n. 11. convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della Società anonima « Columbia nastri e carta carbone », con sede in Milano:

n. 368 azioni nominative intestate ed appartenenti alla Società statunitense Columbia Ribbon & Carbon Mfg. Co. inc. di Glen Cove L. I. (New York), rappre-

sentate dai certificati: n. 4 di 10 azioni; nn. 18, 19, 22, 26, 27 di una azione cadauno; nn. 18 e 29 di 4 azioni cadauno; nn. 32, 33 e 34 di 5 azioni cadauno; n. 35 di 10 azioni; n. 39 di 20 azioni; nn. 41, 42, 43, 44, 45 e 46 di 50 azioni cadauno;

n. 28 azioni nominative non presentate al visto, intestate al suddito nemico canadese Alfred B. Holmes ed appartenenti alla Società statunitense Columbia Ribbon & Carbon Mfg. Co. inc. di Glen Cove L. I. (New York), rappresentate dai certificati nn. 37 e 38 di 14 azioni cadauno;

n. 160 azioni al portatore non presentate al visto, che si ha motivo di ritenere appartenenti alla Società statunitense Columbia Ribbon & Carbon Mfg. Co. inc. di Glen Cove L. I. (New York).

In luogo delle azioni suindicate la Società anonima « Columbia nastri e carta carbone », con sede in Milano, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno a tutti gli effetti le azioni dichiarate inefficaci e che verranno depositate alla Banca d'Italia, sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

(1943)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.

Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernenti le imposte dirette ed i tributi locali, scaduti o che fossero per scadere dal 14 maggio 1943-XXI al 14 agosto 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Civitavecchia a tutto il giorno 14 agosto predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle procedure esattoriali, concernenti qualsiasi entrata, iniziati e da iniziare, alla presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesibigilità ai relativi appelli e ricorsi.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1964)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Cessazione del sig. Gian Paolo Riboldi dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 2974 in data 13 giugno 1936-XIV col quale il sig. Gian Paolo Riboldi di Giuseppe venne nominato rappresentante alle grida del sig. Riboldi Giuseppe Gaetano fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1943-XXI — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1943-XXI — con cui il predetto sig. Riboldi Gian Paolo è stato, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 4 maggio 1943-XXI col quale il ripetuto sig. Riboldi Gian Paolo rinunzia al mandato di rappresentante alle grida conferitogli dall'agente di cambio Riboldi Giuseppe Gaetano;

Decreta:

Il sig. Gian Paolo Riboldi di Giuseppe cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Giuseppe Gaetano Riboldi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1947)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Cessazione del sig. Ganna Guido dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 1991 in data 13 marzo 1935-XIII col quale il sig. Ganna Guido fu Giovanni venne nominato rappresentante alle grida del sig. Rovatti Aston Armando fu Riccardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1943-XXI — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1943-XXI — con cui il predetto sig. Ganna Guido è stato, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 4 maggio 1943-XXI col quale il ripetuto sig. Ganna Guido rinunzia al mandato di rappresentante alle grida conferitogli dall'agente di cambio Rovatti Aston Armando;

Decreta:

Il sig. Guido Ganna fu Giovanni cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Rovatti Aston Armando, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1949)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Cessazione del sig. Maroni Massimo dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 3299 in data 6 novembre 1933-XII col quale il sig. Maroni Massimo fu Emilio venne confermato rappresentante alle grida del sig. Rovatti Aston Armando fu Riccardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1943-XXI — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1943-XXI — con cui il predetto Maroni Massimo è stato, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 7 maggio 1943-XXI col quale il ripetuto sig. Maroni Massimo rinunzia al mandato di rappresentante alle grida conferitogli dall'agente di cambio signor Rovatti Aston Armando;

Decreta:

Il sig. Massimo Maroni fu Emilio cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Rovatti Aston Armando, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1948)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1943-XXI.

Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte di appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede della Corte d'appello di Palermo e della Procura generale presso la Corte medesima è trasferita temporaneamente in Caltanissetta.

Una Sezione della Corte d'appello di Palermo funzionerà temporaneamente in Termini Imerese.

La Sezione indicata nel comma precedente tratterà gli affari civili e penali concernenti le circoscrizioni dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese che sarebbero stati di competenza della Corte d'appello di Palermo.

Essa funzionerà inoltre come Magistratura del lavoro per le controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, concernenti le circoscrizioni dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese.

Art. 2.

La sede del Tribunale di Palermo e della Procura del Re Imperatore presso lo stesso Tribunale è trasferita temporaneamente in Bagheria.

Una Sezione del medesimo Tribunale funzionerà temporaneamente in Corleone e tratterà gli affari civili e penali concernenti le circoscrizioni delle Preture di Corleone, Misilmeri, Bisacquino, Mezzoiuso, Prizzi, fatta eccezione per le pratiche fallimentari.

Altra Sezione del medesimo Tribunale funzionerà temporaneamente in Partinico e tratterà gli affari civili e penali concernenti le circoscrizioni delle Preture di Partinico e di Carini, fatta eccezione per le pratiche fallimentari.

Art. 3.

La sede del Tribunale per i minorenni di Palermo e della Procura del Re Imperatore presso il medesimo Tribunale è trasferita temporaneamente nel comune di Bagheria.

I predetti uffici tratteranno gli affari concernenti le circoscrizioni territoriali dei Tribunali ordinari di Palermo, Sciacca, Termini Imerese e Trapani.

Gli affari concernenti la circoscrizione territoriale del Tribunale ordinario di Agrigento saranno trattati dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.

Le funzioni indicate negli articoli 5, comma primo, 15 e 32, comma secondo, del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835, saranno esercitate, per l'intero distretto della Corte, da una delle Sezioni trasferite a Caltanissetta, completata a norma degli articoli 5, comma secondo, e 6 della legge predetta.

Art. 4.

La sede della Pretura di Palermo è trasferita temporaneamente in Bagheria.

Art. 5.

Le date d'inizio dell'attività giudiziaria nelle sedi indicate nelle disposizioni precedenti saranno determinate con decreti del primo presidente della Corte di appello di Palermo.

A detti decreti sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 6.

Il primo presidente della Corte d'appello di Palermo è autorizzato a modificare la composizione delle Sezioni della Corte e del Tribunale di Palermo, destinando a ciascuna di esse i magistrati, i funzionari di cancelleria, gli ufficiali giudiziari ed il personale subalterno occorrente per il funzionamento delle Sezioni nelle diverse sedi e a limitare il numero delle udienze e delle cause da trattare.

Il primo presidente della Corte d'appello di Palermo può ordinare con proprio decreto la convocazione delle sessioni della Corte d'assise di Palermo in qualsiasi delle sedi delle Sezioni del Tribunale di Palermo e di Termini Imerese.

Il procuratore generale del Re Imperatore di Palermo destinerà presso le Sezioni indicate nel comma secondo dell'art. 1 e nei comma secondo e terzo dell'art. 2 uno o più magistrati del pubblico ministero ed uno o più funzionari di segreteria ed il personale subalterno occorrente.

I provvedimenti indicati nei commi precedenti possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 7.

Gli affari in corso di trattazione davanti la Corte di Palermo alla data nella quale avrà inizio l'attività della Sezione indicata nel comma secondo dell'art. 1, fatta eccezione per le cause assegnate a decisione, se riflettono le circoscrizioni territoriali dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese si intendono di diritto trasferiti davanti alla Sezione medesima.

Gli altri affari saranno trattati dalla Corte nella nuova sede di Caltanissetta.

Gli atti ed i depositi concernenti gli affari civili, se dovranno essere proseguiti davanti la Sezione di Termini Imerese, saranno trasferiti di ufficio alla cancelleria della medesima Sezione a cura del cancelliere della Corte di Palermo, che ne darà comunicazione alle parti con biglietto di cancelleria a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Per gli affari che dovranno essere trattati dalla Sezione di Termini Imerese, la costituzione delle parti, dopo la data in cui avrà inizio l'attività di questa Sezione, dovrà essere effettuata in quella cancelleria anche nel caso di citazione già notificata a quella data.

Art. 8.

Gli affari in corso di trattazione davanti il Tribunale di Palermo alla data nella quale avrà inizio l'attività della Sezione indicata nell'art. 2, fatta eccezione per le cause assegnate a decisione, se riflettono la circoscrizione territoriale assegnata alle Sezioni di Corleone e di Partinico, si intendono di diritto trasferiti, nello stato in cui si trovano, davanti queste Sezioni. Gli altri affari saranno trattati dal Tribunale di Palermo in Bagheria.

Gli atti e i depositi concernenti gli affari civili se dovranno essere proseguiti davanti le Sezioni di Corleone e di Partinico saranno trasmessi d'ufficio alle cancellerie delle Sezioni medesime a cura del cancelliere del Tribunale di Palermo, che ne darà comunicazione alle parti con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Per gli affari che dovranno essere trattati dalle Sezioni di Corleone e Partinico, la costituzione delle parti, dopo la data in cui avrà inizio l'attività delle Sezioni medesime, dovrà essere effettuata in quella cancelleria anche nel caso di citazione già notificata a quella data.

Art. 9.

I capi degli uffici giudiziari e delle Sezioni indicate negli articoli precedenti daranno, d'ufficio o ad istanza di parte i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili o penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento delle sedi.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 10.

La Sezione indicata nell'art. 1, comma secondo, tratterà inoltre: *a)* gli incidenti di esecuzione relativi alle sentenze della Corte d'assise di Palermo quando è chiusa la sessione; *b)* i ricorsi proposti, anche prima della data nella quale avrà inizio l'attività della Sezione medesima, contro i provvedimenti del giudice di sorveglianza presso i Tribunali di Palermo e Termini Imerese. La presentazione dei ricorsi contro i provvedimenti dei giudici di sorveglianza suddetti è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria della Sezione indicata nell'art. 1, comma secondo.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO

p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI

Il Ministro per le finanze: ACERBO

(1970)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso in data 3 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1943-XXI, n. 249, concernente l'aumento del diritto di licenza sulle importazioni dall'estero ed istituisce un diritto di licenza sulle esportazioni.

(1950)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 4 giugno 1943-XXI, è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 234, concernente provvedimenti in materia d'imposta di registro.

(1951)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministero delle finanze ha trasmesso in data 4 giugno 1943-XXI alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni i disegni di legge per la conversione in legge dei Regi decreti-legge 18 marzo 1943-XXI, n. 275, e 19 aprile 1943, n. 301, concernenti entrambi variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

(1952)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 4 dal 16 al 28 febbraio 1943-XXI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Asti	Costigliole	B	1	—
Bari	Gioia del Colle	B	—	1
Id.	Corato	B	—	1
Campobasso	Castellino del Biferno	B	—	1
Cuneo	Mondovì	B	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	B	—	1
Lecce	Acquarica del Capo	E	—	1
Littoria	Pontinia	B	—	1
Milano	San Donato Milanese	B	1	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Pavia	Voghera	B	—	1
Salerno	Tramonti	B	—	1
Terni	Terni	E	—	1
			2	11
	Carbonchio sintomatico			
Littoria	Pontinia	B	—	1
Nuoro	Nuoro	B	—	1
Piacenza	Morfasso	B	—	1
Reggio Calabria	Platì	B	—	2
Viterbo	Monteromano	B	1	—
			1	5
	Afta epizootica			
Alessandria	Murisengo	B	1	—
Asti	Frinco	B	—	1
Bergamo	Bergamo	B	1	1
Id.	Borgounito	B	3	4
Id.	Bottanuco	B	—	1
Id.	Calcinate	B	3	1
Id.	Cenate d'Argon	B	2	1
Id.	Centrisola	B	2	2
Id.	Cerete	B	—	4
Id.	Costa di Monticelli	B	2	7
Id.	Dalmine	B	2	1
Id.	Leffe	B	1	1
Id.	Lovere	B	—	1
Id.	Mapello	B	1	2
Id.	Nembro	B	—	5
Id.	Osio Sopra	B	1	1
Id.	Rocca del Colle	B	3	2
Id.	Scanzorosciate	B	—	1
Id.	Sovere	B	—	1
Id.	Spinone dei Castelli	B	2	1
Id.	Suisio	B	—	1
Id.	Torre dei Roveri	B	1	1
Id.	Trescore Balneario	B	2	2
Bologna	Bologna	B	1	1
Id.	Imola	B	1	—
Id.	Pianoro	B	1	—
Id.	Budrio	B	5	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Bologna	Medicina	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	1	1
Id.	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Granarolo dell'Emilia	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Sasso Marconi	B	1	1
Id.	Minerbio	B	1	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	1	—
Id.	Bentivoglio	B	1	—
Id.	Castenaso	B	—	1
Bolzano	Appiano	B	9	—
Id.	Laives	B	1	1
Id.	Caldaro	B	3	—
Id.	Renòn	B	7	—
Id.	Postal	B	3	—
Id.	Nalles	B	2	—
Id.	Castelrotto	B	1	—
Id.	Verano	B	1	—
Id.	Lana	B	—	4
Id.	Tesimo	B	1	—
Id.	Vadena	B	2	—
Id.	Marlengo	B	—	1
Id.	Gargazzone	B	—	1
Brescia	Leno	B	8	—
Id.	Acquafredda	B	1	—
Id.	Brescia	B	28	4
Id.	Remedello	B	2	—
Id.	Darfo	B	6	—
Id.	Pavone del Mella	B	8	1
Id.	Poncarale Flero	B	9	2
Id.	Rodengo	B	2	—
Id.	Tavernole sul Mella	B	3	—
Id.	Rezzato	B	5	—
Id.	Rovato	B	3	—
Id.	Torbole Casaglia	B	2	—
Id.	Trenzano	B	5	—
Id.	Capriano Azzano	B	4	1
Id.	Borgosatollo	B	3	—
Id.	Idro	B	3	—
Id.	Cedegolo	B	1	—
Id.	Chiari	B	14	—
Id.	Gussago	B	4	2
Id.	Castel Mella	B	2	—
Id.	Travagliato	B	2	1
Id.	Collio	B	3	—
Id.	Bienno	B	2	—
Id.	Breno	B	4	—
Id.	Sale Marasino	B	2	—
Id.	Adro	B	3	—
Id.	Angolo	B	3	—
Id.	Bagnolo Mella	B	4	1
Id.	Vezza d'Oglio	B	1	—
Id.	Lograto	B	1	—
Id.	Cividate Malegno	B	8	—
Id.	Toscolano Maderno	B	3	1
Id.	Monticello Brusati	B	1	—
Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Pezzaze	B	1	—
Id.	Castenedolo	B	1	—
Id.	Pontoglio	B	1	—
Id.	Rudiano	B	1	—
Id.	Corte Franca	B	2	3
Id.	Roncadelle	B	2	2
Id.	Gargnano	B	1	—
Id.	Edolo	E	—	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Brescia	Gardone Riviera	B	1	1
Id.	Pontevico	B	—	4
Id.	Tavernole	B	3	1
Id.	Lozio	B	—	2
Id.	San Gervasio Bresciano	B	3	1
Id.	Manerbio	B	1	1
Id.	Sarezzo	B	1	1
Id.	Villachiara	B	—	1
Id.	Roccafranca	B	—	1
Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Barbariga	B	—	1
Brindisi	Brindisi	B	2	—
Id.	I ıtıano	O	3	—
Id.	San Donaci	B	1	—
Caltanissetta	Mazzarino	BOcap	1	—
Como	Alzate	B	—	1
Id.	Barzio	B	1	—
Id.	Bellagio	B	1	—
Id.	Barzago	B	1	—
Id.	Bulciago	B	1	—
Id.	Cantù	B	2	—
Id.	Carimate	B	3	—
Id.	Castello	B	2	—
Id.	Cernusco	B	—	1
Id.	Cesello	B	1	—
Id.	Civenna	B	4	—
Id.	Colico	B	—	1
Id.	Dongo	B	—	1
Id.	Erba	B	3	1
Id.	Galbiate	B	5	—
Id.	Inverigo	B	3	—
Id.	Lurago	B	1	3
Id.	Mandello	B	1	1
Id.	Merate	B	—	1
Id.	Missaglia	B	—	4
Id.	Monguzzo	B	1	—
Id.	Oggiono	B	—	2
Id.	Pontelambro	B	1	1
Id.	Olgiate Calco	B	1	—
Id.	Olgiate Comasco	B	2	—
Id.	Olginate	B	1	—
Id.	Paderno	B	1	—
Id.	Porlezza	B	1	—
Id.	Rogeno	B	4	1
Id.	San Fermo	B	1	—
Id.	Sirone	B	—	1
Id.	Verderio	B	1	—
Cremona	Casale Cremasco	B	—	1
Id.	Crema	B	1	—
Id.	Dovera	B	2	—
Ferrara	Argenta	B	1	—
Firenze	Bagno a Ripoli	B	3	1
Id.	Campi di Bisenzio	B	1	1
Id.	Firenze	BS	6	4
Id.	Greve	B	2	—
Id.	Impruneta	B	5	5
Id.	Montemurlo	B	—	1
Id.	Prato	B	1	—
Id.	Sesto Fiorentino	B	2	—
Forlì	Cesena	B	—	1
Id.	Sogliano	B	—	1
Genova	Casella	B	1	—
Id.	Isola del Cantone	B	1	—
Id.	Savignone	B	4	—
Id.	Valbrevenna	B	1	—
Gorizia	Opacchiasella	B	1	—
Lucca	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Seravezza	B	—	1
Matera	Banzi	B	1	—
Milano	Busnago	B	1	—
Id.	Castiglione d'Adda	B	1	—
Id.	Cornate d'Adda	B	1	—
Id.	Corte Palasio	B	1	—
Id.	Lodi	B	1	—
Id.	Mairago	B	—	1
Id.	Milano	B	1	1
Id.	San Giuliano Milanese	B	1	—
Id.	Seveso	B	1	—
Id.	Tribiano	B	1	—
Id.	Zelobuonpersico	B	1	—
Modena	Pomporto	B	3	1
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	2	—
Id.	Castelvetro	B	2	—
Id.	Cavezzo	B	—	1
Id.	Fiorano Modenese	B	2	—
Id.	Formigine	B	13	1
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Montestino	B	1	—
Id.	Nonantola	B	2	—
Id.	Novi di Modena	B	2	1
Id.	Pavullo	B	4	—
Id.	Pavullo	B	4	—
Id.	Ravarino	B	3	1
Id.	San Cesario	B	1	—
Id.	San Felice	B	1	—
Id.	Soliera	B	5	—
Napoli	Villaricca	B	4	—
Novara	Borgolavezzaro	B	1	1
Id.	Borgomanero	B	1	1
Id.	Casalino	B	3	1
Id.	Galliate	B	1	—
Id.	Veruno	B	2	—
Padova	Campo San Martino	B	1	—
Id.	Cittadella	B	—	3
Id.	Galliera Veneta	B	—	1
Id.	Gazzo	B	1	—
Id.	Legnaro	B	3	—
Id.	Loreggia	B	1	—
Id.	Megliadino San Fidenzio	B	1	—
Id.	Piombino Dese	B	5	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	B	1	—
Id.	San Giorgio in Bosco	B	1	—
Id.	Selvazzano	B	—	1
Id.	Trebaseleghe	B	7	8
Id.	Villafranca Padovana	B	—	1
Pavia	Cozzo	B	1	—
Perugia	Foligno	POS	1	2
Id.	Perugia	B	2	5
Pistoia	Pistoia	B	2	—
Id.	Montale	B	1	—
Ravenna	Bagnara di Romagna	B	—	1
Id.	Ravenna	B	1	—
Roma	Roma	B	2	2
Siracusa	Carlentini	B	1	—
Id.	Lentini	B	1	—
Sondrio	Dubino	B	1	—
Taranto	Taranto	BOS	13	—
Terni	Terni	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: ***Afta epizootica***			
Torino	Arignano	B	—	1
Trapani	Pantelleria	B	1	—
Id.	Erice	B	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Mazzara del Vallo	B	1	5
Id.	Castelvetrano	B	2	—
Trento	Arco	B	5	1
Id.	Borgo	B	—	1
Id.	Caldonazzo	B	—	1
Id.	Canazei	B	—	5
Id.	Cavalese	B	—	20
Id.	Cembra	B	1	—
Id.	Civezzano	B	—	3
Id.	Grigno	B	1	—
Id.	Grumes	B	—	2
Id.	Lavis	B	10	6
Id.	Malè	B	—	2
Id.	Mezzocorona	B	—	1
Id.	Mezzolombardo	B	5	2
Id.	Moena	B	—	6
Id.	Mori	B	—	5
Id.	Nomi	B	3	3
Id.	Ora	B	—	2
Id.	Pergine	B	1	3
Id.	Predazzo	B	4	2
Id.	Salorno	B	—	8
Id.	San Michele all'Adige	B	1	—
Id.	Spor	B	—	1
Id.	Stenico	B	—	1
Id.	Strigno	B	—	1
Id.	Terlago	B	1	—
Id.	Termeno	B	—	1
Id.	Ton	B	1	—
Id.	Trento	B	3	3
Id.	Tuenno	B	3	1
Id.	Zambana	B	—	2
Treviso	Casale sul Sile	B	1	—
Id.	Mogliano Veneto	B	3	—
Id.	Preganziol	B	3	—
Id.	Riese	B	—	1
Trieste	Ronchi de' Legionari	B	1	—
Udine	Fiume Veneto	B	1	1
Id.	Palmanova	B	—	1
Id.	Ruda	B	—	1
Vareso	Bosco	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Castiglione Olona	B	1	—
Id.	Luino	B	1	—
Id.	Oggiona con Santo Stefano	B	—	1
Id.	Osmate Lentate	B	1	—
Id.	Solbiate Olona	B	1	—
Venezia	Campolongo Maggiore	B	2	—
Id.	Chioggia	B	1	—
Id.	Fiesso d'Artico	B	4	—
Id.	Fossò	B	1	—
Id.	Martellago	B	2	—
Id.	Mirano	B	18	2
Id.	Noale	B	11	2
Id.	Pianiga	B	1	—
Id.	Salzano	B	4	—
Id.	San Michele al Tagliamento	B	1	—
Id.	Santa Maria di Sala	B	1	—
Id.	Spinea	B	1	—
Id.	Venezia	B	4	—
Venezia	Vigonovo	B	1	—
Vercelli	Carisio	B	1	1
Verona	Bovolone	B	—	1
Id.	Bussolengo	B	—	1
Id.	Castel d'Azzano	B	1	—
Id.	Castelnuovo di Verona	B	1	—
Id.	Isola Scala	B	1	—
Id.	Negrar	B	1	1
Id.	Oppeano	B	1	3
Id.	Pescantina	B	1	—
Id.	San Martino Buon Albergo	B	1	—
Id.	San Pietro di Morubio	B	—	1
Id.	Verona	B	4	5
Id.	Z. vio	B	3	—
Vicenza	Bassano del Grappa	B	1	1
Id.	Cartigliano	B	—	1
Id.	Dueville	B	—	6
Id.	Lonigo	B	3	1
Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Rosà	B	—	1
Id.	Tezze	B	1	1
Id.	Villaverla	B	3	1
			582	283
	Malrossino dei suini			
Bolzano	Appiano	S	1	—
Cosenza	Cerzeto	S	—	2
Cremona	Acquanegra Cremonese	S	—	1
Id.	Sospiro	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	—	2
Fiume	Arbe	S	—	1
Foggia	Castelluccio Valmaggiore	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	—	1
Matera	Accettura	S	2	—
Id.	Craco	S	1	—
Id.	Ferrandina	S	1	—
Id.	Gorgoglione	S	4	—
Id.	Grassano	S	3	—
Id.	Matera	S	6	—
Id.	San Mauro Forte	S	3	1
Id.	Stigliano	S	5	1
Id.	Tursi	S	1	—
Taranto	Martina Franca	S	—	1
Teramo	Teramo	S	4	4
Trento	Magrè	S	—	1
Id.	Mezzana	S	—	1
Id.	Tuenno	S	—	1
Treviso	Magliano Veneto	S	1	—
Id.	Motta di Livenza	S	—	1
Udine	Codroipo	S	—	1
Id.	Lestizza	S	—	1
Venezia	San Stimo di Livenza	S	—	1
Verona	Cerea	S	—	1
Id.	Gazzo Veronese	S	—	1
Id.	Nogara	S	—	2
			32	27
	Peste e setticimia dei suini			
Ancona	Ancona	S	2	—
Id.	Senigallia	S	2	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	2	1
Foggia	San Severo	S	—	1
Littoria	Priverno	S	—	2
Matera	San Manzo Forte	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticimia dei suini			
Modena	Carpi	S	1	—
Id.	Novi di Modena	S	1	—
Padova	Gazzo	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	S	—	1
Salerno	Eboli	S	1	—
Sassari	Villanova Monteleone	S	1	1
Teramo	Giulianova	S	—	1
Treviso	Montebelluna	S	1	—
			13	8
	Morva			
Bari	Barletta	E	1	—
Foggia	Manfredonia	E	1	—
			2	—
	Farcino criptococcico			
Alessandria	Aqui	E	—	1
Bari	Giovinazzo	E	1	—
Id.	Sannicandro	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	—	1
Caltanissetta	Mazzarino	E	1	—
Id.	Riesi	E	3	—
Id.	Sutera	E	2	—
Catania	Motta Sant'Anastasia	E	1	—
Cosenza	Cosenza	E	—	1
Id.	Spezzona Albanese	E	3	—
Littoria	Castelforte	E	1	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Giugliano	E	3	—
Id.	Napoli	E	13	—
Id.	Ottaviano	E	1	—
Id.	Pomigliano	E	3	—
Id.	Somma Vesuviana	E	2	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	5	2
Id.	Palermo	E	47	2
Id.	Partinico	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	5	—
Salerno	Eboli	E	—	2
Id.	Nocera Superiore	E	1	—
Id.	Serre	E	2	2
Trapani	Marsala	E	3	—
Id.	Alcamo	E	1	—
			102	11
	Rabbia			
Foggia	Biccari	Can	—	1
Id.	Cerignola	Can	—	4
Napoli	Napoli	Can	—	12
Id.	Pignataro Maggiore	Can	—	1
Id.	Vico Equense	Can	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Potenza	Trecchina	Can	—	1
Reggio Calabria	Brancaleone	B	—	1
Salerno	Baronissi	Can	1	—
Id.	Maiori	Can	—	1
Id.	Tramonti	Can	1	—
			2	24
	Rogna			
Alessandria	Alessandria	E	—	1
Id.	Casale Monferrato	E	1	—
Id.	Isola Sant'Antonio	O	—	1
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	5	—
Bari	Sannicandro	E	—	1
Campobasso	Sepino	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Rogna			
Catanzaro	Catanzaro	E	—	1
Foggia	Casalnuovo Monterotaro	O	2	—
Id.	Celle San Vito	O	2	—
Id.	Chienti	O	1	—
Id.	Faeto	O	4	—
Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	Lesina	O	—	1
Id.	Orta Nova	O	1	—
Id.	Serra Capriola	O	1	—
Id.	Troia	O	2	—
Grosseto	Manciano	O	1	—
L'Aquila	L'Aquila	O	3	—
Id.	Fontecchio	O	—	1
Perugia	Foligno	O	1	1
Id.	Perugia	O	1	—
Reggio Calabria	Caulonia	O	3	—
Id.	Roccella Jonica	O	—	4
Roma	Bracciano	O	—	1
Id.	Colleferro	O	2	—
Id.	Carpineto	O	1	—
Salerno	Salerno	O	1	—
Id.	Ricigliano	O	—	9
Viterbo	Bagnoregio	O	4	—
Id.	Barbarano Romano	O	1	—
Id.	Bieda	O	3	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Civitacastellana	O	1	—
Id.	Viterbo	O	2	—
			45	22
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
L'Aquila	Pescina	O	1	—
Littoria	Littoria	O	—	1
Matera	Tricarico	O	1	—
Roma	Pomezia	O	2	—
Trapani	Salemi	O	2	—
Id.	Salaparuta	O	2	—
Id.	Marsala	O	1	—
			9	1
	Aborto epizootico			
Alessandria	Tortona	B	1	—
Id.	Valenza	B	1	—
Bologna	Crevalcore	B	2	—
Ferrara	Copparo	B	1	2
Forlì	Cesena	B	1	—
Novara	Borgolavezzaro	B	1	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Casalino	B	3	1
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Prato Sesia	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Perugia	Perugia	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	O	—	1
Id.	Correggio	B	—	1
Id.	San Polo	O	—	1
Roma	Roma	O	—	1
Salerno	Laviano	B	—	2
Udine	Aquileia	B	1	—
Id.	Azzano Decimo	B	1	—
Id.	Id.	O	3	—
Id.	Prato di Perdenone	O	2	—
Id.	San Giorgio di Nogaro	B	—	1
			22	11

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Diarrea dei vitelli				
Pesaro Urbino	Orciano di Pesaro	B	5	—
Id.	Pesaro	B	2	1
Treviso	Pederobba	B	—	2
			7	3
Setticimia emorragica bovina				
Piacenza	Borgonovo Valtidone	B	—	1
Sassari	Villanova Monteleone	B	1	—
			1	1
Difterite aviaria				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	5	—
			5	—
Colera dei polli				
Bergamo	Bergamo	P	—	1
Id.	Cerer	P	—	3
Gorizia	Romans d'Isonzo	P	—	1
Pesaro Urbino	Pesaro	P	2	1
			2	6
Peste aviaria				
Campobasso	Boiano	P	—	16
Id.	Campochiaro	P	—	20
Firenze	Firenze	P	—	1
Napoli	Ottaviano	P	4	—
Piacenza	Villanova sull'Arda	P	—	1
Rovigo	Ariano nel Polesine	P	3	—
Id.	Contarina	P	12	—
Id.	Crespino	P	—	2
Id.	Taglio di Po	P	14	—
Salerno	Castelnuovo di Conza	P	2	—
Id.	Laviano	P	2	—
Id.	Montecorvino Rovella	P	—	4
Id.	Salerno	P	—	3
Id.	Santomenna	P	2	—
			39	47
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Ancona	Ancona	P	4	—
Id.	Montemarciano	P	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	28	6
Id.	Arquata del Tronto	P	5	8
Id.	Comunanza del Littorio	P	—	3
Id.	Monsampolo	P	—	1
Id.	Montegallo	P	8	—
Id.	Spinetoli	P	—	1
Id.	Venarotta	P	2	1
Asti	Montiglio	P	1	—
Avellino	Calabritto	P	—	2
Id.	Senerchia	P	—	10
Catania	Biancavilla	P	1	—
Id.	Bronte	P	—	1
Cosenza	Rose	P	—	10
Fiume	Fiume	P	—	3
Gorizia	Sagrado	P	—	2
Novara	Galliato	P	1	—
Perugia	Perugia	P	8	2
Segue: *Laringo tracheite infettiva dei polli*				
Pesaro Urbino	Pesaro	P	3	—
Reggio Calabria	Roccella Jonica	P	—	6
Rieti	Montopoli	P	1	—
Id.	Poggio Moiano	P	1	—
Id.	Rieti	P	—	1
Sondrio	Giavenna	P	—	1
Id.	Ponte in Valtellina	P	—	2
Id.	Samolaco	P	—	1
Id.	Sondrio	P	—	5
Udine	Aiello	P	2	1
Id.	Visco	P	—	1
Vicenza	Arzignano	P	—	8
Id.	Castelgomberto	P	—	6
Id.	Sossano	P	—	5
Viterbo	Canino	P	1	—
Id.	Montefiascone	E	1	—
Id.	Oriolo Romano	P	1	—
Id.	Valentano	P	1	—
Id.	Viterbo	P	1	—
			70	88

RIEPILOGO
dal 16 al 28 febbraio 1943-XXI - N. 4

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	12	13	13
2	Carbonchio sintomatico	5	5	6
3	Afta epizootica	41	306	865
4	Malrossino dei suini	15	30	59
5	Peste e setticimia dei suini	12	14	21
6	Morva	2	2	2
7	Farcino criptococcico	11	27	113
8	Rabbia	5	10	26
9	Rogna	13	34	67
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	7	10
11	Aborto epizootico	10	22	33
12	Diarrea dei vitelli	2	3	10
13	Setticimia emorragica bovina	2	2	2
14	Difterite aviaria	1	1	5
15	Colera dei polli	3	4	8
16	Peste aviaria	6	14	86
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	17	38	158

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(1535)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno per la costruzione di una nuova Casa della Madre e del Bambino in Chieti.

Con decreto Ministeriale in data 26 maggio 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno per la costruzione di una nuova Casa della Madre e del Bambino in Chieti.

(1897)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare due appezzamenti di terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Ragusa.

Con decreto Ministeriale in data 24 maggio 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare due appezzamenti di terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Ragusa.

(1898)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Trattato per la nuova sistemazione della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali).

Avendo tutti gli Stati firmatari del Trattato per la nuova sistemazione della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) concluso a Brioni il 10 agosto 1942, depositato le proprie ratifiche, detto Trattato è entrato in vigore con validità dal 1° gennaio 1942, giusta l'art. 4 del ripetuto Trattato.

Il deposito delle ratifiche ha avuto luogo:

per la Germania il 6 febbraio 1943;

per l'Italia il 3 marzo 1943;

per la Croazia il 17 marzo 1943;

per l'Ungheria il 22 aprile 1943.

Il Trattato è stato reso esecutivo in Italia con legge 24 dicembre 1942, n. 1818.

(1942)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE Ia PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 7 giugno 1943-XXI - N. 105

Paese	Cambio	Paese	Cambio
Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,59	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Titolo	Prezzo
Rendita 3,50 % (1906)	90,90
Id. 3,50 % (1902)	86,10
Id. 3 % lordo	70,35
Id. 5 % (1935)	90,725
Redimib. 3,50 % (1934)	80,55
Id. 5 % (1936)	94,50
Id. 4,75 % (1924)	494,90
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	99,05
Id. 5 % (1949)	94,05
Id. 5 % (15-2-50)	93,25
Id. 5 % (15-9-50)	93,15
Id. 5 % (15-4-51)	93,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE Ia PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 giugno 1943-XXI - N. 106

Paese	Cambio	Paese	Cambio
Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,25	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	5,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,33	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Titolo	Prezzo
Rendita 3,50 % (1906)	90,75
Id. 3,50 % (1902)	86,10
Id. 3 % lordo	70,35
Id. 5 % (1935)	90,625
Redimib. 3,50 % (1934)	80,575
Id. 5 % (1936)	94,50
Id. 4,75 % (1924)	494,90
Obblig. Venezie 3,50 %	96,80
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,30
Id. 5 % (1944)	99,025
Id. 5 % (1949)	93,775
Id. 5 % (15-2-50)	93,325
Id. 5 % (15-9-50)	93,15
Id. 5 % (15-4-51)	93,10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	684711	5.670 —	Cappa *Camilla* fu *Giovanni-Roberto*, nubile, dom. a Mortara (Pavia).	Cappa *Maria-Rosa-Giuseppa-Camilla* fu *Roberto-Giovanni*, nubile, dom. a Mortara (Pavia).
Id.	729163	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	671717	7.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5 %	369	400 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	15855	287 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13703	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	63996	3.500 —	Cappa *Camilla* fu *Roberto*, nubile, dom. in Mortara (Pavia).	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	845611	192,50	Pezzella Anna fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Gerotta Anna* ved. Pezzella, dom. a Carditello di Cardito (Napoli).	Pezzella Anna fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Gerotto o Gerotta Emilia* ved. Pezzella, ecc., come contro.
Id.	465366	31,50	Mongino *Antonio* fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Girodo *Aurelia* di Antonio ved. Mongino, dom. a Tavagnasco (Torino).	Mongino *Antonio Luigi* fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Girodo *Maria-Aurelia* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	391670	52,50	Gambotto *Attilio* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.	Gambotto *Italo-Attilio* di Francesco, ecc., come contro.
Id.	365886	35 —	Rauso Mario fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Pugliese *Cristina*, dom. a S. Maria Capua Vetere (Caserta), vincolata d'inalienabilità fino al raggiungimento della maggiore età del titolare.	Rauso Mario fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Pugliese *Maria Cristina*, ecc., come contro.
Id.	187165	175 —	Caraccio *Felicita* di Antonio, nubile, dom. a Bioglio (Novara).	Caraccio *Maria-Felicita* di Antonio, ecc., come contro
Id.	194308	42 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	149205	140 —	Caraccio *Felicita* del vivente cav. Antonio, ecc. come sopra.	Come sopra.
Id.	164601	17,50	Gatti *Costanza*, *Marcella*, Francesco-Giuseppe e Giovanni-Pietro fu Carlo-Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Zoppi Giacinta fu Giuseppe, dom. a Nizza Monferrato (Alessandria).	Gatti *Margherita-Felicita-Costanza*, *Marcellina*, Francesco-Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	238754	52,50	Gatti Francesco Giuseppe, *Giovanni-Giuseppe*, *Costanza* e *Marcella* fu Carlo Domenico, minori, ecc., come sopra.	Gatti Francesco-Giuseppe, *Giovanni-Pietro*, *Margherita-Felicita-Costanza* e *Marcellina* fu Carlo-Domenico, ecc., come sopra.
Id.	660757	206,50	Ottaviano *Chiarina* di *Enrico*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino.	Ottaviano *Chiara* di *Michele*, minore, ecc., come contro.
Id.	148730	420 —	Bertoldi Michelangelo fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luigia* fu Giulio-Giorgio, dom. in Ivrea (Torino).	Bertoldi Michelangelo fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luisa*, ecc., come contro.
Id.	149677	7 —	Bertoldi Michel Angelo fu avv. Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luigia* ved. Bertoldi, dom. in Ivrea (Torino).	Bertoldi Michel Angelo fu avv. Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luisa*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	110629	1.050 —	Chiodi Margherita fu *Giorgio*, moglie di Carlino Angelo fu Carlo, dom. in Ivrea (Torino).	Chiodi Margherita fu *Giulio-Giorgio*, ecc., come contro.
Id.	202456	35 —	Chiodi Luisa fu *Giorgio*, ved. di Bertoldi Matteo, dom. in Ivrea (Torino).	Chiodi Luisa fu *Giulio-Giorgio*, ecc., come contro.
Id.	204984	280 —	Chiodi *Luigia* fu Giulio, ved. di Matteo *Bertoldo*, dom. in Ivrea (Torino).	Chiodi *Luisa* fu Giulio, ved. di Matteo *Bertoldi*, ecc., come contro.
Id.	223133	140 —	Bertoldi *Maria-Dorina* fu Matteo, nubile, dom. in Ivrea (Torino).	Bertoldi *Teodora-Seconda-Maria* fu Matteo, ecc., come contro.
Id.	209534	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1902)	35502	1.890 —	Favetti di Bosses Luigia Antonia Vittoria fu Cesare, ved. di Manzi *Ettore*, dom. in Torino.	Favetti di Bosses Luigia Antonia Vittoria fu Cesare, ved. di Manzi *Edoardo Antonio Matteo Ettore*, dom. in Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	790302	199,50	Ielpo *Pasqualina* fu Sebastiano, moglie di Coino Filippo, dom. a Lauria Superiore (Potenza), con vincolo dotale.	Ielpo *Maria-Pasqualina* fu Sebastiano, ecc., come contro.
Id.	795196	455 —	Aiassa *Carolina* fu Giuseppe, ved. di Lusso Carlo, dom. a Tetti Costantino, frazione del comune di Chieri (Torino).	Aiassa *Carlotta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	252035	770 —	Papaleo Vincenzo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Bova *Carmela* fu Giuseppe, ved. Papaleo Domenico, dom. a Catanzaro.	Papaleo Vincenzo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Bova *Barbara Carmela*, ecc., come contro.
Id.	400894	560 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	42150	17,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	51591	315 —	Falciola Teresa fu Giuseppe, moglie di Tagini Pietro, dom. in Asti (Novara). L'usufrutto vitalizio spetta a Falciola *Elisabetta* fu Giuseppe, ved. di Falciola Giuseppe, dom. in Vercelli.	Come contro, con usufrutto a Falciola *Maria-Elisabetta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	185667	1.228,50	Giampaolo *Virgilia* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Buonanotte (Chieti).	Giampaolo *Virginia* di Luigi, ecc., come contro.
Id.	520203	297,50	Spadoni Alfonsina fu *Paolo*, nubile, dom. a Lesa (Novara).	Spadoni Alfonsina fu *Pietro*, ecc., come contro.
Id.	237921	52,50	Failla *Antonio* di Salvatore, dom. in Nicosia (Enna), vincolata a favore della Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena per cauzione del titolare quale agente di custodia.	Failla *Antonino* di Salvatore, ecc., come contro.
Id.	356462	91 —	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Cafiero *Laura* fu Pasquale, ved. di Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Cafiero *Laura* fu Pasquale ved. di Gargiulo Andrea, dom. a S. Agnello.	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Cafiero *Maria-Laura* fu Pasquale, ved. di Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Cafiero *Maria-Laura*, ecc., come contro.
Id.	279786	157,50	Antozzi Francesco fu Giovanni, dom. in Broni (Pavia).	Antozzi Francesco fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Cagnoni Cesarina fu Pietro, ved. Antozzi Giovanni*, dom. in Broni (Pavia).
Id.	515746	1.200,50	Marchisio Maria-Luigia fu Edoardo, moglie di Armando Michele fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Rosetti *Francesca-Isabella* fu Michele, dom. a Garlasco (Torino).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Rosetti *Isabella-Francesca* fu Michele, ecc., come contro.
Id.	426000	700 —	Pellerano Agostino fu Gerolamo, dom. in Santa Margherita Ligure (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di Fontana *Ester* fu Giovanni, nubile, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Fontana *Emma* fu Giovanni, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	503403	350 —	Granello Giovanni-Battista-Bernardo fu Antonio, dom. a Genova, vincolata d'usufrutto a favore di Luxardo *Maria Teresa* fu Luigi, ved. di Granello Antonio, dom. in S. Margherita Ligure (Genova).	Come contro, con usufrutto a favore di Luxardo *Teresa* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	427000	525 —	Giocoli Margherita Bianca di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio a favore di Giocoli Margherita fu *Nicola*, ved. di Palazzo Giuseppe, dom. a S. Arcangelo (Potenza).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Giocoli Margherita fu *Vito Nicola*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	186829	2.000 —	Seminario Diocesano di Chieti, con usufrutto vitalizio a favore di Polvineo *Sofia* fu Carlo, dom. a Chieti.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Polvineo *Domenica-Sofia* fu Carlo, dom. a Chieti.
P. R. 3,50 %	503404	525 —	Granello Rosa Margherita Teresa fu Antonio, ved Luxardo, dom. a Santa Margherita Ligure (Genova), vincolata d'usufrutto a favore di Luxardo *Maria-Teresa* fu Luigi, ved. di Granello Antonio, dom. in S. Margherita Ligure (Genova).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Luxardo *Teresa* fu Luigi, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1874)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Ruoli di anzianità

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha provveduto alla pubblicazione a stampa di ruoli di anzianità dei propri impiegati secondo la situazione al 1° gennaio 1943-XXI.

Roma, addì 30 maggio 1943-XXI

(1953)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, in liquidazione, con sede in Villa Lagarina (Trento).

Nella seduta tenuta il 23 maggio 1943-XXI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo in liquidazione, con sede in Villa Lagarina (Trento), il signor Clemente Antolini fu Daviele è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

(1922)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.